

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3051 del 15/06/2022
Oggetto	PRATICA: FC22T0011. CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE SUGLI SPAZI SOVRASTANTI LA TOMBINATURA DEL TORRENTE CESUOLA IN ATTRAVERSAMENTO DELLA CITTÀ DI CESENA PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE FIERISTICA "CESENA IN FIERA ĩ SAN GIOVANNI", LOC. GIARDINI DI SERRAVALLE, COMUNE DI CESENA (FC) RICHIEDENTE: CESENA FIERA S.P.A. USO: RICREATIVO
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3221 del 15/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno quindici GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

**OGGETTO: CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE SUGLI SPAZI SOVRASTANTI LA TOMBINATURA DEL TORRENTE CESUOLA IN ATTRAVERSAMENTO DELLA CITTÀ DI CESENA PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE FIERISTICA “CESENA IN FIERA – SAN GIOVANNI”, LOC. GIARDINI DI SERRAVALLE, COMUNE DI CESENA (FC)
RICHIEDENTE: CESENA FIERA S.P.A.
USO: RICREATIVO
PRATICA: FC22T0011**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”;
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena alla Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/02/2021;

RICHIAMATA la determinazione Dirigenziale 15589/2013 del 25/11/2013 rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino-Romagna - Regione Emilia Romagna avente ad oggetto "*CONCESSIONE AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL TORRENTE CESUOLA, PER OCCUPAZIONE CON LO SCATOLARE DEL TOMBINATO E CON LA COPERTURA UTILIZZATA PER SPAZI PUBBLICI, NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE CESENA (FC), CONCESSIONARIO: COMUNE DI CESENA, PRATICA FC09T0059 SEDE DI CESENA.*";

ATTESO che dalla suddetta concessione sono escluse, a norma del punto 2 del Dispositivo, le aree di occupazione del solo lastrico solare per le quali occorre pertanto acquisire specifico provvedimento concessorio, previo parere favorevole del Comune;

ATTESO che con istanza pervenuta in data 07/04/2022 acquisita al PG/2022/8338 **CESENA FIERA S.P.A. C.F/P.IVA 01954020408**, con sede legale in Comune di Cesena (FC) Via Dismano n. 3845, ha chiesto la concessione per l'occupazione di un'area demaniale di circa mq. 516 sugli spazi sovrastanti la tombinatura del torrente Cesuola in attraversamento della città di Cesena, mediante il posizionamento di stand di piccoli artigiani, truck-food alimentari presso i Giardini Serravalle, per manifestazione fieristica "CESENA IN FIERA – SAN GIOVANNI". Tale occupazione, come dichiarato nell'istanza, avviene per un massimo di 10 giorni ogni mese di giugno in corrispondenza della fiera di San Giovanni ed ogni anno, al termine della manifestazione l'area verrà liberata. Tale area demaniale è identificata catastalmente nel Comune di Cesena (FC) – Sez. Cens. A - Foglio 124 a fronte mappali 2 e 4 come da documentazione allegata all'istanza. **Pratica FC22T0011;**

DATO ATTO:

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 118 del 27/04/2022 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 1949 del 07/06/2022, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2022/94709 del 08/06/20212 ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite all'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
3. che il Comune di Cesena con comunicazione del 10/06/2022, prot. P.G. 83762, recepita al PG/2022/96768, poi integrato con Prot. 85772 del 15/06/2022 recepita al PG/2022/99019 ha espresso parere favorevole all'occupazione subordinatamente ad alcune condizioni, recepite nell'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
4. che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare che stabilisce condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo PG/2022/99507 del 15/06/2022;
5. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

6. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 05/04/2022 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
7. ha presentato a titolo di deposito cauzionale copia del pagamento dell'importo di € 528,90 eseguito in data 14/06/2022;
8. ha versato € 528,90 quale 1/12 del canone anno 2022 eseguito in data 14/06/2022;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto, nel nulla osta idraulico, atto n. 1949 del 07/06/2022, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico in allegato al presente Atto, nonché nel parere del Comune di Cesena del 10/06/2022, prot. P.G. 83762, recepito al protocollo Arpa e al PG/2022/96768 poi integrato con Prot. 85772 del 15/06/2022 recepita al PG/2022/99019;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 6 ovvero fino al 31/12/2027;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'incarico di Funzione Demanio Idrico FC Milena Lungherini ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla Società **CESENA FIERA S.P.A. C.F./P.IVA 01954020408**, con sede legale in Comune di Cesena (FC) Via Dismano n. 3845, la concessione per l'occupazione di un'area demaniale di circa mq. 516 sugli spazi sovrastanti la tombinatura del torrente Cesuola in attraversamento della città di Cesena, mediante il posizionamento di stand di piccoli artigiani, truck-food alimentari presso i Giardini Serravalle, per manifestazione fieristica "CESENA IN FIERA – SAN GIOVANNI". Tale occupazione, come dichiarato nell'istanza, avviene per un massimo di 10 giorni ogni mese di giugno in corrispondenza della fiera di San Giovanni ed ogni anno, al termine della manifestazione l'area verrà liberata. Tale area demaniale è identificata catastalmente nel Comune di Cesena (FC) – Sez. Cens. A - Foglio 124 a fronte mappali 2 e 4 come da documentazione allegata all'istanza, **Pratica FC22T0011**
2. di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 6 ovvero fino al 31/12/2027 con occupazione per un massimo di 10 giorni ogni mese di giugno in corrispondenza della fiera di San Giovanni. **A tal fine ogni anno dovrà essere presentata comunicazione di inizio e fine occupazione e successiva dichiarazione, da rendere al termine della fiera, di aver liberato l'area sulla base delle modalità prescritte. Tali comunicazioni dovranno essere inoltrate ad Arpa e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ed al Comune di Cesena;**
3. di stabilire che il deposito cauzionale è fissato in 528,90 salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
4. di stabilire che il canone annuo per occupazione di area demaniale nel periodo di giugno di ogni anno in corrispondenza della fiera di San Giovanni è pari a € 528,90 e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
5. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e

rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 es.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;

7. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
8. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 1949 del 07/06/2022 e le prescrizioni del parere espresso dal Comune di Cesena acquisito con nota 10/06/2022, prot. P.G. 83762, recepita al PG/2022/96768 poi integrato con Prot. 85772 del 15/06/2022 recepita al PG/2022/99019. Il Nulla Osta Idraulico ed i pareri del Comune si consegnano in copia semplice al concessionario;
9. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

11. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 1. per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 2. per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 3. per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
12. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
13. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
14. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est

Mariagrazia Cacciaguerra *

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione FC22T0011 rilasciata a CESENA FIERA S.P.A. C.F./P.IVA 01954020408, con sede legale in Comune di Cesena (FC) Via Dismano n. 3845.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la concessione per l'occupazione di un'area demaniale di circa mq. 516 sugli spazi sovrastanti la tombinatura del torrente Cesuola in attraversamento della città di Cesena, mediante il posizionamento di stand di piccoli artigiani, truck-food alimentari presso i Giardini Serravalle, per manifestazione fieristica "CESENA IN FIERA – SAN GIOVANNI". Tale occupazione, come dichiarato nell'istanza, avviene per un massimo di 10 giorni ogni mese di giugno in corrispondenza della fiera di San Giovanni ed ogni anno, al termine della manifestazione l'area verrà liberata. Tale area demaniale è identificata catastalmente nel Comune di Cesena (FC) – Sez. Cens. A - Foglio 124 a fronte mappali 2 e 4 come da documentazione allegata all'istanza.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2027 con occupazione per un massimo di 10 giorni ogni mese di giugno in corrispondenza della fiera di San Giovanni. A tal fine ogni anno dovrà essere presentata comunicazione di inizio e fine occupazione e successiva dichiarazione, da rendere al termine della fiera, di aver liberato l'area sulla base delle modalità prescritte. Tali comunicazioni dovranno essere inoltrate ad Arpae, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ed al Comune di Cesena.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 528,90 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad € 528,90.
4. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpa, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna e del Comune di Cesena.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpa non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto.
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO E PARERE DEL COMUNE DI CESENA

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico N. 1949 del 07/06/2022 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13 e le condizioni contenute nel parere fornito dal Comune di Cesena acquisito con nota 10/06/2022, prot. P.G. 83762, recepita al PG/2022/96768, come integrato con Prot. 85772 del 15/06/2022 recepita al PG/2022/99019

Prescrizioni del Nulla Osta Idraulico n. 1949 del 07/06/2022 “omissis

2. *La durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per occupazione.*

3. *E' onere del Richiedente fornire esatte informazioni tecniche attinenti alla richiesta di concessione, comprese la determinazione della superficie demaniale, la caratterizzazione degli allestimenti insistenti nell'area demaniale d'interesse, il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa e/o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate.*

CONDIZIONI GENERALI

4. *Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza del bene demaniale, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.*

5. *Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Forlì – Cesena.*

6. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, cedimenti del tombinato del Cesuola in concessione ad altro concessionario (pratica FC09T0059). L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*

7. *Per l'esercizio dell'autorizzazione all'occupazione di che trattasi, nessun onere potrà ricadere sull'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in relazione ai lavori eseguiti.*

8. *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di dell'emergenza idraulica.*

9. *Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione di Bollettini di vigilanza/allerta nel sito “Allerta Meteo Emilia Romagna” <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-ebollettini>, sarà cura del richiedente consultare tale documentazione che è reperibile presso il sito citato, oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.*

10. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*

11. *Nessun compenso o indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC)- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile.*

12. *È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.*

13. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia*

da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua tombinato e lastricato solare o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal UT scrivente.

14. Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per i manufatti presenti su area del demanio idrico un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese al ripristino dei luoghi senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo UT.

15. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate. ... (omissis) -";

Prescrizioni del Parere del Comune di Cesena 83762 del 10/06/2022, prot. Arpa PG/2022/96768 come integrato con Prot. 85772 del 15/06/2022 recepita al PG/2022/99019

"(omissis...)

- *in caso sia necessario per motivi di sicurezza, come richiesto, togliere il dissuasore rosso a protezione delle scale, dovrà essere assicurato il ripristino a fine manifestazione a carico degli organizzatori;*
- *gli stand ed i mezzi dovranno essere messi in posizione tale da non arrecare danno od intralcio ad alberi e arredi;*
- *il cancello carrabile accessibile da via Cairoli potrà essere tenuto aperto per il transito dei mezzi per l'allestimento/smontaggio e per le forniture, oppure se necessario per motivi di sicurezza anche per il passaggio delle persone. Dovrà comunque essere chiuso ogni sera;*
- *non potranno essere collocati materiali o strutture sul prato che ne possano compromettere il mantenimento, quali moquette, pedane o simili;*
- *in caso di piogge, se il terreno risulta bagnato in fase di allestimento o smontaggio, gli organizzatori dovranno ripristinare il livello del terreno eventualmente segnato dai mezzi;*
- *non potranno essere potati alberi pubblici del parco, salvo esplicita autorizzazione in loco dei tecnici del verde pubblico;*
- *la pulizia dovrà essere assicurata dagli organizzatori per tutta la durata dell'evento ed in fase di smontaggio;*
- *non dovranno essere lasciate insidie di alcun genere;*
- *non effettuare legature agli alberi, non infiggere picchetti nel prato e non danneggiare in alcun modo strutture ed elementi vegetali;*
- *venga lasciato libero accesso all'area cani;*
- *vengano salvaguardati gli arredi posti lungo il tombinamento del Cesuola;*
- *sia posta cura al trattamento effettuato sulla soletta del torrente Cesuola evitando manovre con raggi di sterzata ridotti che lasciano in evidenza le impronte dei pneumatici;*
- *i gazebo posizionati all'interno del giardino vengano posti a distanza rispetto le attrezzature ludiche;*
- *le fioriere in legno che si trovano tra via Cesare Battisti e il negozio "Scout" qualora vengano spostate, dovranno essere maneggiate con cura e riposizionate al termine della fiera; (omissis...)*

(Omissis)

- *si integra Ns. Parere 83762 del 10/06/2022 specificando che avrà validità anche per gli anni successivi al 2022 fino al 31.07.2027;*
- *che il parere favorevole per gli anni successivi al 2022 è condizionato all'approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale per ogni edizione della fiera di San Giovanni;*
- *che l'Amministrazione Comunale potrà revocare per uno o più degli anni 2023-2024-2025-2026-2027 la possibilità di utilizzo dei Giardini di Serravalle per lo svolgimento della manifestazione fieristica "San Giovanni" qualora lo richiedano ragioni di pubblico interesse, assenza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo"; (omissis...)*

Articolo 7

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare il ripristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

Articolo 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 10

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.